

La rilevanza strategica del collegio sindacale

Mario Difino
e Patrizia Riva

L'attuazione dei provvedimenti a tutela del capitale e della solvibilità aziendale è soggetta alla vigilanza dell'organo di controllo, che nel sistema di governance tradizionale è costituito dal collegio sindacale

Fra i molti aspetti innovativi del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza risalta l'importanza attribuita dal legislatore all'informazione contabile e ai controlli societari quali strumenti per la prevenzione della crisi. Le nuove norme si pongono in continuità con l'evoluzione della legislazione in materia contabile e societaria nell'ultimo trentennio, avvenuta in gran parte su impulso dell'Unione europea ma in parte riguardante un istituto peculiare del diritto italiano, il collegio sindacale.

L'evoluzione normativa

L'ordinamento è stato profondamente modificato: la disciplina delle società di capitali e cooperative è stata riformata organicamente con il Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6, mentre la modernizzazione della normativa in materia di bilancio è iniziata con il Dlgs 9 aprile 1991, n. 127, che ha attuato le direttive 78/660/Ce e 83/349/Ce, ed è proseguita con il Dlgs 2 febbraio 2007, n. 32, che ha attuato la direttiva 2003/51/Ce, e con il Dlgs 18 agosto 2015, n. 139 che ha attuato la direttiva

2013/34/Ue. La revisione legale è stata introdotta con il Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39, che ha attuato la direttiva 2006/43/Ce, nonché con il Dlgs 17 luglio 2016, n. 135, che ha attuato la direttiva 2014/56/Ue. A tali norme, che riguardano la redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali, si aggiunge il Dlgs 28 febbraio 2005, n. 38 che ha attuato il regolamento Ce 1606/2002 per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali *International Financial Reporting Standards*, peraltro non applicabili alle piccole e medie imprese che non superano i parametri previsti dall'articolo 2435 *bis* Cc per la redazione del bilancio abbreviato.

L'inserimento della revisione contabile nell'ordinamento nazionale quale funzione distinta dalla vigilanza ha indotto qualche interprete del diritto e a volte il legislatore a confondere i ruoli dei due organi societari incaricati del "controllo", i quali in realtà hanno compiti ben distinti. Ciò ha comportato la formulazione non felice di alcune norme, dando origine a un'ambiguità che peraltro

si può agevolmente risolvere mediante un'interpretazione sistematica della normativa.

Il ruolo centrale dell'informativa contabile nel sistema delle società di capitali

Nelle società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325 e 2462 Cc). Riveste, quindi, fondamentale importanza a tutela dei terzi la pubblicità legale relativa al capitale sociale effettivamente versato ed esistente in base all'ultimo bilancio, da indicare negli atti e nella corrispondenza (articolo 2250 Cc), nonché alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società che deve risultare con chiarezza dal bilancio (articoli 2423 ss. Cc) da depositare insieme con le relazioni accompagnatorie e il verbale di approvazione presso il Registro delle imprese (articoli 2435 e 2478 *bis* Cc).

In caso di riduzione del capitale per perdite, l'organo amministrativo e, in caso di sua inerzia, il collegio sindacale devono convocare senza indugio l'assemblea per gli

opportuni provvedimenti, sottoponendo alla stessa una relazione e un bilancio aggiornato, se necessario infrannuale, unitamente alle osservazioni del collegio sindacale (articoli 2446, 2447, 2482 e 2482 bis Cc).

Un adeguato sistema di informativa contabile è, pertanto, uno dei pilastri sui quali poggia il sistema delle società di capitali, e il bilancio – annuale, infrannuale o previsionale – è il documento fondamentale per valutare le condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa. Basti pensare che gli indicatori patrimoniali, economici e finanziari desunti dai bilanci consuntivi o previsionali rappresentano i principali strumenti a disposizione della direzione aziendale e degli organi di controllo per valutare la sussistenza o meno della prospettiva della continuità aziendale. Per garantire l'effettiva esistenza del patrimonio sociale, le convenzioni contabili adottate dal legislatore comunitario e italiano sono ispirate alla prudenza e al criterio della conservazione del capitale (articoli 2423 bis e 2426 Cc). Poiché il bilancio d'esercizio riflette soltanto gli eventi passati, per far sì che l'informativa di bilancio possa essere utilizzata anche in modo prospettico (*forward-looking*) la direttiva 2003/51/Ce e il Dlgs 32/2007 di attuazione hanno disposto l'inserimento nella relazione degli amministratori di un'analisi della situazione della società e dell'andamento della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (articolo 2428 Cc). Di particolare rilievo è l'obbligo di

fornire nell'ambito di tali analisi gli indicatori di risultato cd. "finanziari" (o più correttamente "contabili") e, se del caso, quelli non "finanziari" pertinenti all'attività specifica della società (sulle origini del concetto di informazione non finanziaria si veda Riva P., *Le informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio*, Milano 2001). Tale previsione, unitamente all'obbligo di redazione del rendiconto finanziario disposto dal Dlgs 139/2015, già richiesto peraltro dai principi contabili, ha reso l'informativa obbligatoria di bilancio – se correttamente predisposta – uno strumento tecnicamente adeguato per la valutazione della situazione della società alla data di bilancio e del previsto andamento nei successivi dodici mesi. Le linee guida per la redazione della relazione sulla gestione emanate il 14 gennaio 2009 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno individuato le informazioni, contabili e non, che le società devono fornire per soddisfare l'obbligo sopra richiamato. In particolare, gli indicatori individuati ai fini della relazione sulla gestione sono i medesimi elaborati dal Cndc nel marzo 2004 nel documento "Il sistema delle informazioni aziendali alla luce di Basilea 2 e del nuovo diritto societario" per la valutazione del rischio di credito degli affidamenti bancari alla luce dell'accordo *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* promosso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, rischio che dipende principalmente dalla probabilità di insolvenza dell'impresa finanziata. Tale scelta

risulta coerente poiché la finalità di entrambi i modelli di informativa è la medesima, ovvero la comprensione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'impresa.

Del resto, anche le disposizioni relative all'accesso al Fondo di garanzia per le Pmi, approvate con Dm 12 febbraio 2019, contengono un modello di previsione del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario ai fini del calcolo della probabilità di inadempimento che comprende l'uso di numerosi indicatori di natura contabile, differenziati per settore di attività, analogamente a quanto previsto dall'articolo 13 Cci.

Il sistema dei controlli societari

A tutela degli *stakeholder*, il legislatore ha previsto un articolato sistema di controlli che riguardano, da un lato, l'osservanza delle norme di legge relative alla redazione del bilancio e quindi l'affidabilità dell'informativa contabile in conformità ai principi contabili di riferimento e, dall'altro, l'osservanza della legge e dello statuto. In relazione al controllo di legalità, ai fini della tutela dell'integrità del capitale assume particolare importanza la vigilanza sulla tempestiva attuazione dei provvedimenti obbligatori in caso di perdite significative, tali da pregiudicare la continuità aziendale.

La funzione di controllo del bilancio rientrava originariamente fra i doveri del collegio sindacale previsti dall'articolo 2403 Cc, la cui formulazione iniziale imponeva a tale organo l'obbligo di «accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del

bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2425 per la valutazione del patrimonio sociale». A seguito della riforma del diritto societario apportata con il Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6 fu introdotto l'istituto del "controllo contabile" di cui all'articolo 2409 *bis* Cc, successivamente sostituito dalla "revisione legale", funzione distinta dalla vigilanza anche se esercitabile dal medesimo organo, e cioè dal collegio sindacale se composto da revisori iscritti nell'apposito registro, per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Il collegio sindacale incaricato della sola funzione di vigilanza conserva la responsabilità di esprimere il consenso all'iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale e dell'avviamento, e di sottoporre ai soci la relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri nonché le osservazioni e le proposte sul bilancio, acquisendo preliminarmente dai revisori le informazioni relative all'esito dei controlli da essi svolti.

La concreta applicazione delle norme in materia di informazione contabile risulta così sottoposta al giudizio di professionisti qualificati, in conformità con il quadro giuridico europeo e con la prassi internazionale. L'attuazione da parte degli organi sociali dei provvedimenti a tutela del capitale e della solvibilità aziendale è soggetta alla vigilanza

I CONTROLLI SOCIETARI NEL CODICE CIVILE

VIGILANZA	REVISIONE
↓	↓
<ul style="list-style-type: none"> > osservanza della legge e dello statuto > assetto organizzativo, amministrativo e contabile > corretta amministrazione e conservazione del patrimonio e della continuità aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> > regolare tenuta della contabilità > giudizio sul bilancio annuale

dell'organo di controllo, che nel sistema di *governance* tradizionale è costituito dal collegio sindacale. Ai sensi dell'articolo 2409 *septies* Cc il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti, garantendo così il corretto funzionamento del sistema dei controlli societari.

Le piccole e medie imprese

Prima dell'approvazione del Codice della crisi, al rigoroso sistema di controlli previsto dal legislatore sfuggivano le numerose società a responsabilità limitata che non superavano due dei parametri previsti dall'articolo 2435 *bis* Cc e relativi:

- > ai ricavi (8,8 milioni di euro),
- > all'attivo (4,4 milioni di euro),
- > al numero di dipendenti (50 occupati in media durante l'esercizio).

La trasparenza dell'informazione contabile fornita dalle società che non superavano tali parametri dimensionali risultava poi notevolmente compromessa dalla carenza informativa consentita nel bilancio abbreviato, che può omettere il rendiconto finanziario e non essere accompagnato dalla relazione sulla gestione. Tale falla nel sistema dei controlli societari è stata ulteriormente allargata negli

anni 2011 e 2012 a seguito delle modifiche all'articolo 2477 Cc approvate con procedura d'urgenza sotto la spinta dell'emergenza finanziaria, con il dichiarato scopo di ridurre gli oneri per le società. Tali modifiche, tuttavia, hanno prodotto l'effetto di indebolire la disciplina del controllo societario consentendo alle società a responsabilità limitata, anche di rilevanti dimensioni, di sottrarsi alla vigilanza obbligatoria del collegio sindacale ovvero del sindaco unico. A fronte di un modesto risparmio nei bilanci delle società interessate, è stata così pregiudicata l'applicazione generalizzata del sistema dei controlli creato dal legislatore nel corso di svariati anni a seguito di approfonditi dibattiti tecnici.

Il Codice estende, invece, i controlli societari alle società che per due esercizi consecutivi hanno superato anche *uno solo* dei limiti di attivo, ricavi e dipendenti, notevolmente ridotti rispettivamente a 2 milioni di euro (sia per l'attivo sia per i ricavi) e 10 dipendenti occupati in media. Ciò costituisce una condivisibile inversione di rotta da parte del legislatore che ora prevede l'applicazione dei controlli societari a una platea di imprese molto più ampia. Si riconosce, quindi, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, che il beneficio

atteso per l'intero sistema economico e sociale dalla migliore e più tempestiva gestione delle crisi connessa con la presenza degli organi di controllo è di gran lunga superiore al costo che le società devono sostenere per dotarsi di tali organi.

La composizione dell'organo di controllo

Il collegio sindacale si compone di **tre o cinque membri effettivi**, soci o non soci, oltre a **due sindaci supplenti** (articolo 2397 Cc). Il numero dei componenti è stabilito dall'atto costitutivo. Se al collegio sindacale non è affidata la revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili (sezione A), degli avvocati o dei consulenti del lavoro, ovvero fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Ulteriori **requisiti di professionalità** possono essere stabiliti da leggi speciali che regolano specifici settori di attività o dallo statuto.

Qualora al collegio sindacale sia demandato l'espletamento della **revisione legale**, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Il **presidente** del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, quale soggetto di riferimento e di coordinamento dell'organo di controllo.

Nelle società a responsabilità limitata, in caso di nomina del cd.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE (ARTICOLO 2397 CC)

I sindaci devono essere scelti fra:

- a)** gli iscritti
 - > nel registro dei revisori legali
 - > nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
 - > nell'albo degli avvocati
 - > nell'albo dei consulenti del lavoro
- b)** i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

sindaco unico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (articolo 2477 Cc), in quanto compatibili con la composizione monocratica dell'organo di controllo.

Il ruolo, i compiti e le responsabilità nel Codice civile

L'articolo 2403 Cc attribuisce al collegio sindacale il dovere di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Tali doveri, brevemente illustrati di seguito anche alla luce delle norme di comportamento emanate dal Cndcec, comprendono già quelli ora previsti dall'articolo 14 del Cci, che sostanzialmente li ribadisce senza aggiungerne di nuovi se non in relazione ai nuovi istituti riguardanti la segnalazione e la composizione della crisi.

Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto si sostanzia nel verificare la conformità degli atti e delle deliberazioni degli

organi delle società alle norme di legge e alle disposizioni dello statuto. Il collegio sindacale, nell'esercizio della propria attività, è tenuto a vigilare sul rispetto di tutte le norme statutarie, legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi della società e i rapporti della stessa con gli organismi istituzionali. La vigilanza viene esercitata mediante: la rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consenta il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti; l'acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, per gli aspetti di sua competenza; l'ottenimento di informazioni dagli amministratori, in occasione della partecipazione alle riunioni degli organi sociali o di altri incontri o a seguito di richieste specifiche; l'effettuazione di autonomi atti di amministrazione e controllo.

Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì la verifica degli aspetti di legittimità delle scelte stesse. La vigilanza sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nel verificare la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica, senza valutare l'opportunità gestionale della scelta.

Il collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero sulla base delle informazioni assunte o ricevute dagli amministratori o dal soggetto incaricato della revisione legale, vigila che gli amministratori osservino l'obbligo della diligenza nell'espletamento del loro mandato disposto dall'articolo 2392 Cc. La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non riguarda il merito delle loro scelte di gestione, bensì solo il modo in cui esse sono state compiute. Pertanto, i sindaci devono avere cognizione del corretto procedimento decisionale degli amministratori e non effettuare la verifica della bontà e convenienza dell'operazione.

Tuttavia, i sindaci, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, devono accertare che gli amministratori non compiano operazioni: estranee all'oggetto sociale; in cui essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; manifestamente imprudenti o azzardate; che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale e la continuità dell'attività aziendale; volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci; in contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione.

In conclusione, gli obiettivi

LA VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE

OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO	PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE	ADEGUATEZZA ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE
<ul style="list-style-type: none"> • Conformità degli atti e delle deliberazioni sociali alle disposizioni dello statuto e rispetto di tutte le norme statutarie, legislative e regolamentari applicabili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corretto e informato processo decisionale e razionalità economica delle scelte di gestione. • Assenza di operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto di interesse, che compromettano il patrimonio e la continuità aziendale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conformità alle dimensioni della società e all'oggetto sociale. • Identificazione delle linee di responsabilità nell'organigramma aziendale. • Documentazione di direttive e procedure aziendali.
BILANCIO	GESTIONE	CONCRETO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto delle norme procedurali su redazione, approvazione e pubblicazione. • Consenso sull'iscrizione dei costi di impianto e ampliamento, di sviluppo e dell'avviamento. • Osservazioni e proposte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Andamento generale della gestione e prevedibile evoluzione. • Operazioni gestionali di maggior rilievo. • Controllo delle operazioni in conflitto di interesse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Effettiva conoscenza da parte degli addetti alle specifiche mansioni. • Adeguata competenza del personale addetto a svolgere le funzioni assegnate. • Efficacia del sistema di controllo interno.

dell'attività di vigilanza sulla "corretta amministrazione" consistono: nell'accertamento del comportamento degli amministratori, ai quali è richiesto di agire con la diligenza propria dell'incarico ricevuto; nel controllo che la struttura organizzativa sia idonea a effettuare le operazioni da intraprendere; nella verifica in ordine all'adeguatezza del patrimonio e delle risorse sociali in relazione alle operazioni aziendali; nella verifica che il grado di indebitamento sia sostenibile.

Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

L'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile è responsabilità degli amministratori, mentre è del collegio sindacale la responsabilità di vigilare su tale adeguatezza e sul

suo funzionamento.

Con l'espressione "assetto organizzativo" s'intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità. Il sistema amministrativo e contabile è quella parte del sistema di controllo interno aziendale che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza circa l'attendibilità delle informazioni di bilancio.

I requisiti di adeguatezza di una struttura organizzativa aziendale, condizione necessaria per un buon sistema di controllo interno, riguardano principalmente: la conformità alle dimensioni della società, alla natura e modalità di perseguimento dell'oggetto sociale; la chiara identificazione delle linee di responsabilità nell'organigramma aziendale; la documentazione di direttive e

procedure aziendali e la loro effettiva conoscenza da parte degli addetti alle specifiche mansioni; l'adeguata competenza del personale addetto a svolgere le funzioni assegnate.

La vigilanza del collegio sindacale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile richiede l'acquisizione di informazioni dall'organo amministrativo e dal comitato di controllo e rischi, nonché dalla funzione di controllo interno, dall'organismo di vigilanza e dal soggetto incaricato della revisione legale mediante l'esame delle loro relazioni e gli incontri periodici.

I sindaci segnalano agli amministratori e al soggetto incaricato della revisione legale gli eventuali punti di debolezza riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale, sollecitando interventi correttivi e verificandone l'efficacia.

Attività specifiche

Prescindendo dall'eventuale esercizio della revisione legale, l'attività di vigilanza del collegio sindacale comprende le seguenti attività specificamente previste dalla normativa:

- › il controllo dell'andamento generale della gestione e la prevedibile evoluzione, nonché delle operazioni gestionali di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (articolo 2381 Cc);
- › l'espressione del parere sul compenso da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche (articolo 2389 Cc);
- › il controllo delle operazioni poste in essere dagli

L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

ATTIVITÀ	ACQUISIZIONE INFORMAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Ispezioni e controlli. • Partecipazioni a riunioni periodiche. • Adunanze del consiglio di amministrazione, assemblee sociali e riunioni del comitato esecutivo. • Convocazione degli organi sociali. • Denuncia al tribunale. • Verbalizzazione delle attività. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dall'organo amministrativo, dal comitato controllo e rischi, dalla funzione di controllo interno, dall'organismo di vigilanza, dal revisore legale, dai sindaci delle società controllate.
PARERI, ATTESTAZIONI, PROPOSTE	RELAZIONI E OSSERVAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sul bilancio. • Sul compenso degli amministratori investiti di particolari cariche. • Sui limiti all'emissione di prestiti obbligazionari. • Sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni con limitazione o esclusione del diritto di opzione. • Sul conferimento dell'incarico di revisione legale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sui risultati dell'esercizio sociale, sull'attività svolta e sul bilancio. • Sulla situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione del capitale per perdite. • Sul rendiconto finale degli amministratori se sussistono patrimoni destinati a uno specifico affare. • Sulla revoca dell'incarico di revisione legale. • Sulle gravi irregolarità denunciate dai soci.
<p>amministratori in situazioni di conflitto di interesse (articolo 2391 Cc);</p> <ul style="list-style-type: none"> › il controllo e l'attestazione dei limiti all'emissione di prestiti obbligazionari (articolo 2412 Cc); › l'espressione del consenso all'iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale e dell'avviamento (articolo 2426 Cc); › la relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, le osservazioni e le proposte sul bilancio (articolo 2429 Cc); › l'espressione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni, in caso di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (articolo 2441 Cc); › le osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione del capitale 	<p>per perdite (articoli 2446 e 2482 bis Cc);</p> <ul style="list-style-type: none"> › la relazione sul rendiconto finale degli amministratori qualora sussistano patrimoni destinati a uno specifico affare (articolo 2447 novies Cc). <p>Inoltre, il collegio sindacale formula la proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale ed esprime le proprie osservazioni in caso di revoca del medesimo (articolo 13, Dlgs 39/2010).</p> <p>Ai fini dello svolgimento della propria attività il collegio sindacale, oltre alla effettuazione delle proprie periodiche riunioni e dei controlli suddetti deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee sociali e alle riunioni del comitato esecutivo.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2407 Cc i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui</p>

fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili, solidalmente con gli amministratori, per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Poteri del collegio sindacale

Per lo svolgimento della propria attività di vigilanza il collegio sindacale è investito di autonomi poteri, consistenti principalmente:

- › negli atti di ispezione e di controllo, anche utilizzando propri dipendenti e ausiliari, e nella richiesta di notizie agli amministratori (articolo 2403 *bis* Cc);
- › nella convocazione degli organi sociali in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori ovvero qualora il collegio ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (articolo 2406 Cc);
- › nell'indagine sui fatti censurabili denunciati dai soci (articolo 2408 Cc);
- › nella denuncia al tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori (articolo 2409 Cc).

In caso di cessazione di tutti gli amministratori, il collegio sindacale può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione (articolo 2386 Cc).

Il ruolo, i compiti e le responsabilità nel Codice della crisi

Il Codice della crisi prevede che gli organi di controllo societari e i revisori, nell'ambito delle rispettive funzioni, verificano che l'organo

amministrativo mantenga un assetto organizzativo adeguato, valuti l'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione e segnalino immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, tali soggetti informano senza indugio l'organismo di composizione della crisi.

Le banche e gli altri intermediari finanziari danno notizia anche agli organi di controllo societari delle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti. I creditori pubblici qualificati segnalano agli organi di controllo il perdurare di inadempimenti di importo rilevante. L'Ocri a sua volta comunica agli organi di controllo l'avvenuto ricevimento della segnalazione e convoca i componenti degli organi di controllo, unitamente al debitore, per individuare le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi. Sono altresì valutate le responsabilità degli organi di controllo nel caso di insolvenza di società od enti.

Come si può rilevare, l'obbligo di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sulla consistenza del patrimonio e dell'indebitamento aziendali previsti dall'articolo 14 Cci rientra già fra i doveri previsti dal codice civile, precedentemente richiamati, in capo al collegio sindacale il quale ne assume altresì le relative responsabilità. In tal senso, il Codice della crisi appare

assolutamente coerente con il sistema esistente dei controlli societari. È altresì coerente con il sistema normativo dell'informativa contabile quale strumento di valutazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, la previsione di appositi indici, la cui definizione è demandata al Cndcec, per valutare le prospettive di continuità aziendale e di solvibilità. Come ricordato, l'utilizzo di indici economici, patrimoniali e finanziari è già previsto dai principi contabili per valutare la prospettiva della continuità aziendale, dal codice civile per una migliore comprensione della situazione e dell'andamento aziendali nonché dall'accordo di Basilea 2 per la valutazione del rischio di insolvenza delle imprese. Il rilievo attribuito dal Codice della crisi a tali indici ne rende ora obbligatoria la predisposizione anche da parte delle imprese di minori dimensioni, finora esonerate. Il Codice, quindi, palesa una maggiore consapevolezza del legislatore nei confronti degli strumenti informativi e di controllo già inseriti nell'ordinamento societario a seguito della lunga e articolata evoluzione normativa. Da questo punto di vista, il Codice regola e standardizza l'utilizzo di tali strumenti di controllo che viene altresì reso obbligatorio nei confronti di un maggior numero di imprese, anche di minori dimensioni. L'attività richiesta al collegio sindacale non risulta quindi modificata rispetto a quella finora prevista dalla *best practice* rappresentata dalle linee guida emanate dal Cndcec, che

diviene anzi obbligatoria per legge, se non in relazione ai nuovi istituti previsti per la segnalazione e la composizione della crisi.

Conclusioni

La ribadita centralità del ruolo del collegio sindacale quale organo di controllo conferma la rilevanza strategica della funzione di vigilanza nel sistema delle società di capitali. La previsione dell'utilizzo di indici patrimoniali e finanziari sottolinea l'importanza del controllo di gestione e dell'analisi periodica dei documenti contabili per prevenire la crisi e per tutelare il patrimonio sociale, la solvibilità dell'impresa e gli interessi degli *stakeholder*.

L'obbligo di verificare periodicamente la valutazione dell'equilibrio economico finanziario nel corso dell'esercizio e di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi rientra naturalmente nell'attività di vigilanza svolta dai sindaci, da esercitarsi con periodicità almeno trimestrale ai sensi del Codice civile e in base alle norme di comportamento professionali attualmente in vigore.

Desta, invece, perplessità il fatto di prevedere queste specifiche attività di vigilanza anche in capo ai revisori "nell'ambito delle rispettive funzioni". Infatti, il revisore non ha doveri né poteri di vigilanza né responsabilità solidale con gli amministratori, ma ha soltanto l'incarico di esprimere un giudizio corretto sull'attendibilità del bilancio annuale dopo aver acquisito ogni elemento probativo necessario a tale scopo. Naturalmente, fra gli elementi probativi è compreso

DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 2403 CC	ARTICOLO 14 CCI
<p>Vigila:</p> <ul style="list-style-type: none"> › sull'osservanza della legge e dello statuto; › sul rispetto di principi di corretta amministrazione; › sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società; › sul suo concreto funzionamento. 	<p>Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che l'organo amministrativo valuti costantemente: <ul style="list-style-type: none"> › se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato; › se sussiste l'equilibrio economico finanziario; › qual è il prevedibile andamento della gestione.

l'accertamento del presupposto della continuità aziendale, ma ciò solo alla data del bilancio oggetto del giudizio. Oltretutto, la valutazione di informazioni contabili infrannuali e prospettiche, sebbene prevista da altri principi professionali, esula dai principi di revisione applicabili nella revisione legale e non rientra nelle funzioni né è remunerata dal compenso spettante al revisore legale.

Pertanto l'intervento richiesto dal Codice della crisi, avente natura di vigilanza, è estraneo alle funzioni del revisore legale, delimitate con precisione dai principi di revisione. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, il novellato articolo 2477 Cc non risolve, purtroppo, l'ambiguità relativa all'obbligo delle distinte funzioni di vigilanza e di revisione, che deriva dalle poco meditate modifiche a tale norma intervenute negli anni della crisi globale. La poco felice formulazione dell'articolo in questione, che prevede l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore, potrebbe prestarsi a un'interpretazione superficiale e non sistematica secondo cui le società a responsabilità limitata potrebbero scegliere di non dotarsi dell'organo di vigilanza.

Tale paradossale risultato sarebbe evidentemente non coerente con le finalità complessive del Codice e dell'ordinamento societario e con le altre specifiche disposizioni che richiedono l'esercizio di entrambe le distinte attività di controllo e di revisione a garanzia del corretto funzionamento del sistema e a tutela dell'intero sistema economico.

Come rilevato da numerosi commentatori nonché, recentissimamente, dal Consiglio nazionale del notariato (si veda il riquadro alla pagina seguente), non vi è motivo per differenziare il sistema dei controlli delle Spa da quello delle Srl, poiché la necessità dei controlli – vigilanza e revisione – dipende dai parametri dimensionali e non dai rapporti fra i soci.

Dispiace, quindi, che il legislatore abbia perso l'occasione dell'emanazione del Codice per fare chiarezza sul punto. In attesa di auspicati chiarimenti ufficiali o correzioni normative, un'interpretazione sistematica – anche in considerazione dei ripetuti riferimenti del Codice all'organo di controllo – porta a concludere che in assenza dell'organo sindacale e quindi dell'attività di vigilanza l'assetto organizzativo societario non

LA POSIZIONE DEL NOTARIATO

Non è la disciplina delle Srl ad essere omogenea rispetto a quella delle Spa, ma è un'esigenza unitaria quella di estendere il controllo legale dei conti - e della gestione - alle società che raggiungano dimensioni tali, per capitale o fatturato e numero di dipendenti, da divenire realtà economiche imprenditoriali meritevoli di attenzioni pubbliche.

È noto ed è scritto anche nella relazione alla nuova disciplina delle società che la esclusione del controllo ex articolo 2409 Cc per le Srl è il portato del riconoscimento di poteri penetranti in capo al socio, con l'articolo 2476, commi 2 e 3. Ciò comunque non pone al riparo dagli abusi degli amministratori quando siano voluti anche dai soci: è proprio quando si depauperi la società a favore del patrimonio dei soci stessi che si avrà una divergenza fra gli interessi del patrimonio sociale e quelli dei soci, che può ripercuotersi in gravi danni per la società e per i terzi. È in questi casi che maggiormente si evidenzia l'utilità di un controllore nell'interesse della società e soprattutto dei suoi creditori che non coincida con le persone dei soci, un controllo che è previsto, per le maggiori entità economiche, nel collegio sindacale, con tutti i suoi poteri, ivi compreso il ricorso ex articolo 2409 Cc.

In altre parole se il legislatore ha avvertito la insufficienza in taluni casi dell'*enforcement* privato costituito dalla volontà e interesse concorrente dei soci alla conservazione del patrimonio sociale, con la possibilità di agire in responsabilità e chiedere la revoca, aggiungendovi un *enforcement* di carattere pubblicistico e preventivo costituito dal controllo legale dei conti, allora appare incongruo che si tratti di un rafforzamento diverso da quello delle Spa, monco dei poteri di cui all'articolo 2409 Cc, ed in tal senso deve leggersi in modo ampio il richiamo di cui all'articolo 2477 Cc.

Né varrebbe obiettare che la Srl per sua natura è destinata ad una compagine sociale più ristretta e a gestire imprese di minori dimensioni: è chiaro che in alcuni casi, quale quello considerato, le dimensioni sono tutt'altro che minime, altrettanto chiaro è che la minor circolazione del capitale è un fattore che favorisce il crearsi di una compagine sociale con interessi coincidenti, nella quale il patrimonio sociale non trovi quella naturale tutela insita nell'esservi una minoranza non disponibile ad accettare manovre intenzionalmente depauperative, o anche solo eccessivamente rischiose.

Perciò nelle Srl si potrà più facilmente avere il caso di soci-tiranni, magari unici, senza il contraltare del controllo di una pluralità di altri soci. L'articolo 2476 Cc crea una tutela al socio nei confronti degli amministratori, ma è del tutto inidoneo a tutelare l'esigenza dei terzi all'affidamento e alla integrità della garanzia patrimoniale.

In particolare l'obbligo di collegio sindacale denota la tutela non solo di un interesse dei soci, che potrebbero, se così fosse, rinunciare, ma soprattutto della collettività ed è del resto sin dai tempi della Compagnia delle Indie, sin da quando la responsabilità limitata era un privilegio concesso con "octroi" reale, che vengono messi in luce i pericoli derivanti alla collettività quando di questo "privilegio" si abusi. I limiti dell'articolo 2477 commi 2 e 3 Cc. segnano dunque il confine oltre il quale sussiste un interesse pubblico al controllo sindacale, un controllo che ha una duplice funzione: di tutela tecnica del socio, dunque di carattere privatistico, ma anche di tutela dei terzi e per questo, oltre certi limiti di dimensioni della società, inderogabile.

(Fonte: Cnn Notizie 33 del 20 febbraio 2019)

risulterebbe adeguato né conforme alle finalità del Codice, se non nelle realtà di minime dimensioni.

Allo scopo di limitare i costi per le società, in applicazione del principio di proporzionalità, la composizione di tale organo potrebbe essere stabilita in relazione alle dimensioni aziendali, eventualmente utilizzando

l'istituto del sindaco unico, che opererà osservando le linee guida emanate dal Cndcec il 10 dicembre 2015. Al contrario, non comporta una riduzione di costi la previsione a carico dell'organo di revisione di parziali funzioni di vigilanza, che esso non sarebbe in grado di esercitare compiutamente e per le quali lo stesso richiederebbe

probabilmente una remunerazione aggiuntiva. In caso di crisi, l'omessa nomina dell'organo sindacale potrebbe invece configurare la responsabilità degli altri organi sociali per mancata istituzione della necessaria funzione di controllo e conseguente inadeguatezza dell'assetto societario. ●